



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 9 OTTOBRE 2023

Art. 13 (Accordo)

1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di tempo indeterminato. 2. Ciascuna Parte puo' denunciare il presente Accordo notificando all'altra Parte la sua intenzione. La terminazione di questo Accordo sara' effettiva novanta (90) giorni dopo la ricezione della menzionata notifica. 3. La denuncia del presente Accordo lascia impregiudicati i programmi e le attivita' in corso, la sicurezza delle informazioni classificate, la proprieta' intellettuale e il trattamento dei dati personali, previsti dallo stesso, a meno che non sia concordato diversamente dalle Parti. 4. In caso di divergenza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese avra' la prevalenza. In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 9 ottobre 2023, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, hindi e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico

Versione in vigore dal 3 ottobre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023
Estremi	Legge 18 settembre 2025, n. 143
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-143-2025/accordo-art-13>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it